

Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli, III sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2982/2006 RGAC e vertente

TRA

elettivamente domiciliata in presso l'avv. , dal quale è rappresentata e unesa come da procura in calce all'atto ai opposizione

OPPONENTE

₩,

spa Banca , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in dal quale è rappresentata e difesa come da procura a margine del ricorso monitorio

OPPOSTA

nonché

in persona del 1.r.p.t., quale cessionaria dei crediti di), che agisce tramite la propria mandataria spa Banca c (già spa Banca per procura rilasciata in data 26/5/2008 in Milano con atto per notaio Pietro Sormani rep. 360.533; elettivamente domiciliata in

dai quali è rappresentata e difesa come da procure rilasciate rispettivamente per il primo in data 6/3/2002 in Verona con atto per notaio Maurizio Marino rep. 56.448, per il secondo in data 7/3/2002 in Verona con atto per notaio Maurizio Marino rep. 57.751, per la terza in data 7/3/2002 in Verona con atto per notaio Maurizio Marino rep. 57.753

INTERVENTRICE

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per saldo passivo di conto corrente bancario



Rivista di Informazione Giuridica

i multisioni delle parti: Alla udienza del 30/3/2010 le parti così concludevano. I poponente: dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, con vittoria delle perti di lite, con distrazione. L'interventrice : rigettare le opposizioni; in via istruttoria, convocare a chiarimenti il CTU.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 17/6/2005 la spa Banca adiva il Tribunale chiedendo che venisse ingiunto a ed agli eredi di il pagamento in proprio favore della somma di euro 122.097,61 oltre interessi successivi al 20/4/2005 e spese del procedimento, a titolo di saldo passivo del contratto di c/c intrattenuto da col n. 9768 a partire dal 16/10/1991 con la Filiale di Napoli 18 della ricorrente, nonché del intrattenuto a partire dal 19/7/2000, entrambi garantiti da fideiussione rilasciata da Varriale Carlo. In data 31/10 – 8/11/2005 il giudice emetteva il decreto ingiuntivo come richiesto, che veniva notificato in data 9/12/2005. Con atto di citazione notificato in data 18/1/2006 conveniva in giudizio la spa Banca di Roma, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo 8048/2005 e chiedendone la revoca per propria carenza di legittimazione passiva, per avere la comparente rifiutato l'eredità di con vittoria delle spese di lite, con
listrazione.
Alla udienza del 22/6/2006 si costituiva la spa Banca chiedendo il rigetto cil'opposizione in quanto la rinunzia all'eredità da parte della non era stata rascritta e non era quindi opponibile alla comparente; in ogni caso, si accertasse che la aveva accettato tacitamente l'eredità, richiedendo alla Banca la copia degli estratti conto e della fideiussione in data 5/10/2005, e quindi in epoca successiva alla rinuncia del 10/12/2004; nel merito, chiedeva in via subordinata la condanna della al pagamento di una somma eventualmente inferiore a quella richiesta da accertarsi in corso di causa; con vittoria delle spese di lite, o in subordine compensazione in caso di accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Le parti producevano documentazione.
Alla udienza del 12/6/2008 la causa veniva riunita alla 1902/2006 (opposizione proposta dal debitore principale Varriale Strato). Nel corso della successiva fase istruttoria veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio
dal dr.
Con comparsa depositata in data 1/10/2009 interveniva in giudizio la quale cessionaria dei crediti della spa Banca (già spa Banca), dichiarando di costituirsi in sostituzione del precedente creditore, e chiedendo l'accoglimento in proprio favore di tutte le domande già proposte dalla Banca
Alla udienza del 30/3/2010 le parti concludevano come in epigrafe e la causa passava

in decisione.



Rivista di Informazione Giuridica

MOTIVI DELLA DECISIONE

reliminarmente, va disposta la separazione della presente causa 2982/2006 da quella ecante il n. 1902/2006, poiché quest'ultima necessita di un supplemento d'istruttoria. 'opposizione della è fondata, e la domanda proposta contro di lei dalla società pposta va rigettata.

è stata destinataria del decreto ingiuntivo, nella dedotta qualità di erede di il quale a suo tempo aveva prestato fideiussione in favore del debitore ha dimostrato di aver rinunziato Ebbene, la rincipale con atto compiuto in data 10/12/2004 in Napoli per notaio l'eredità di latteo Renato Ciaccia rep. 206.643; atto iscritto nel registro successioni del Tribunale sostiene che tale rinuncia non le sia Napoli in data 16/12/2004. pponibile, non essendo stata trascritta. In realta, nessuna norma menziona la rinunzia la successione tra gli atti che devono essere trascritti: al contrario, è l'accettazione ell'eredità che va trascritta, ai sensi dell'art. 2648 cc, qualora importi acquisto dei ritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 cc, e sono gli acquisti a causa di orte che devono essere trascritti, ai sensi dell'art. 2660 cc, laddove l'art. 2662 cc ende in considerazione la rinunzia all'eredità solo per stabilire che qualora l'acquisto causa di morte si colleghi alla rinunzia di uno dei chiamati, chi domanda la ascrizione deve presentare il documento comprovante la rinunzia, facendone nenzione nella nota. Per completezza, va sottolineato che la rinunzia all'eredità non roduce per nulla gli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643 cc, quindi non può entrare tra gli atti richiamati in generale dall'art. 2645 cc. Nei propri scritti difensivi arte opposta menziona il principio enunciato da Cass. 970/1967: "L'omissione della rascrizione della rinuncia all'eredità incide solo sull'efficacia dell'atto nei confronti lei terzi, non può influire sulla sua validità", principio che però evidentemente si ferisce alla trascrizione della rinuncia nel solo caso in cui è prevista dal codice, cioè uello disciplinato dall'art. 2662 cc. Parte opposta sostiene pure che la (perato una revoca della rinuncia, ipotesi prevista dall'art. 525 cc, nel momento in cui, on lettera ricevuta il 13/10/2005, chiese alla Banca copia degli estratti conto elativi agli ultimi cinque anni dei conti correnti per i quali è stato emesso il decreto ngiuntivo qui opposto, e copia delle eventuali fideiussioni a suo tempo rilasciate da (si tratta di un refuso: intendeva dire). La tesi di parte ppposta e destituita di fondamento: in primo luogo perché, in generale, secondo quanto affermato da Cass. 4846/2003: "Nel sistema delineato dagli articoli 519 e 525 cod. civ. in tema di rinunzia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni). Pertanto non è ammissibile una revoca tacita della rinunzia.", e quindi la richiesta dei documenti non potrebbe costituire una forma, non ammessa, di revoca tacita della rinunzia: ed in secondo luogo perché quella richiesta la la fece espressamente nella qualità di madre della minore In definitiva, il decreto ingiuntivo va revocato nei contronti di per carenza di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, non essendo la erede dell'originario obbligato



Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2982/2006 rgac vertente tra: opponente; spa Banca opposta ed interventrice; così provvede:

Revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della opponente

Condanna opposta ed interventrice in solido a rimborsare alla le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 7.087, di cui euro 276 per esborsi, euro 2.311 per diritti ed euro 4.500 per onorario, oltre spese generali, Iva e Cpa; con listrazione in favore dell'avv.

Condanna opposta ed interventrice a rimborsare alla ersata al CTU, dietro documentazione del versamento.

ersata al CTU, dietro documentazione del versamento.

Losì deciso in Napoli in data 29/6/2010 II C

Hou Mt Alak

ogni somma da questa

29 GIU. 2010

IL CARCELLIERE